



## **Decreto Dirigenziale n. 89 del 03/02/2011**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO "TAGLIO BOSCHIVO DENOMINATO VALLIVONA PART. 1 DEL PAF" DA REALIZZARSI IN LOC. CROCE DI VALLIVONA E FONTANA DEL RUSSO - PROPOSTO DAL COMUNE DI SANZA (SA).

## IL DIRIGENTE

## PREMESSO

che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state adottate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

che con Delibera di Giunta Regionale n°1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;

che con successivo D.P.R. 12.03.03, n°120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Comitato Tecnico Ambiente, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

che, pertanto la procedura di Valutazione di Incidenza è svolta dai Tavoli Tecnici, secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del DPR 120/2003, che ha sostituito il citato art. 5 del DPR 357/97, e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

CONSIDERATO che con richiesta del 01.02.2010, acquisita al prot. n° 121830 in data 10.02.2010, Il Comune di Sanza (SA) , con sede alla Via 24 Maggio n. 1 ha presentato istanza relativa al progetto "Taglio boschivo denominato Vallivona part. 1 del PAF, da realizzarsi in loc. Croce di Vallivona e Fontana del Russo nel Comune di Sanza (SA);

## RILEVATO

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico III, è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 22.12.2010, ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza con le prescrizioni di seguito riportate:

- le attività di cantiere devono essere sospese dal 1° aprile al 1° agosto;
- limitare il movimento meccanico alla viabilità forestale esistente;
- nelle aree di cresta a fisionomia erbacea e arbustiva a elevata biodiversità (geofite, *Daphne oleoides*, *Lavandula angustifolia*) evitare il movimenti di persone, animali da soma e mezzi meccanici;
- procedere a operazioni di restauro della viabilità principale e secondaria al termine delle utilizzazioni.

che la Il Comune di Sanza ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n°916 del 14.07.2005, con bonifico del 29.01.2010, acquisito agli atti del Settore Tutela Ambiente in data 10.02.2010 prot. n° 121830.

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTA la delibera di G. R. n°426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

## D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- di esprimere parere favorevole di valutazione di incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 22.12.2010, in merito al progetto "Taglio boschivo denominato Vallivona part. 1 del PAF" da realizzarsi in loc. Croce di Vallivona e Fontana del Russo - proposto dal Comune di Sanza (SA) con le prescrizioni di seguito riportate:

- le attività di cantiere devono essere sospese dal 1° aprile al 1° agosto;
- limitare il movimento meccanico alla viabilità forestale esistente;
- nelle aree di cresta a fisionomia erbacea e arbustiva a elevata biodiversità (geofite, *Daphne oleoides*, *Lavandula angustifolia*) evitare il movimenti di persone, animali da soma e mezzi meccanici;
- procedere a operazioni di restauro della viabilità principale e secondaria al termine delle utilizzazioni.

- che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

- di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

- di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;

- di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Rauci Luigi